

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 10 del 16-01-2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA "IMU" - ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di gennaio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ALESSANDRO ZOCCA il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

ZOCCA ALESSANDRO	P	VIOLA ANDREA	P
BO GIOVANNI M.	P	ZANDA STEFANIA	P
CAPUTO LUCIO	P	ABBIATI RENATO	A
CREA FLAVIO	P	BOSSI LUIGI M.	P
MIGLIAVACCA FEDERICA G.	P	GATTI CARLO	P
PAPETTI ALDO	A	TICLI MARTA	P
PARAGNANI FABIO	A		

PRESENTI 10 ASSENTI 3

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SERGIO RIERA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2018

IL SINDACO – PRESIDENTE

Illustra il presente punto all'ordine del giorno;

al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

– in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»;

RAVVISATO che con l'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) viene prorogato per tutto il 2018 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali;

VISTE le deliberazioni di C.C. n. 17 del 26.03.2015, n. 21 del 31.03.2016 e n. 10 del 19.01.2017, con cui sono state approvate rispettivamente le aliquote IMU per gli anni 2015, 2016 e 2017;

RITENUTO, pertanto di confermare le aliquote IMU 2017 anche per l'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Immobili classificati nelle categorie catastali A (con esclusione delle categorie A1, A8 e A9) adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse	Esenti
Immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse	0,40%
Immobili appartenenti alla categoria catastale A (ad esclusione della categoria A10 e immobili adibiti ad abitazione principale) e immobili appartenenti alle categorie C2, C6 e C7 (che non siano considerate pertinenze di abitazioni principali)	0,86%
Immobili appartenenti alla categoria catastale A10	0,76%
Immobili appartenenti alla categoria catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario) con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale	0,81%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	Esenti
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con contratto registrato	0,76% con riduzione del 50% della base imponibile
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti
Aree edificabili	1,06%
Terreni agricoli, posseduti e non condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	0,76%
Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431	0,86% da ridurre al 75 per cento
Aliquota ordinaria per tutte le categorie non precedentemente individuate	0,76%

VISTA deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 17.03.2014 avente per oggetto “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” e s.m.i.;

VISTI gli allegati pareri espressi dai Funzionari Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’allegato parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti in data 09/01/2018;

Con n. 8 voti favorevoli n. 2 astenuti (Bossi, Ticli), voti espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti di cui n. 8 votanti;

DELIBERA

- di confermare, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (I.M.U), anche per l’anno 2018 :

Immobili classificati nelle categorie catastali A (con esclusione delle categorie A1, A8 e A9) adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse	Esenti
Immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse	0,40%
Immobili appartenenti alla categoria catastale A (ad esclusione della categoria A10 e immobili adibiti ad abitazione principale) e immobili appartenenti alle categorie C2, C6 e C7 (che non siano considerate pertinenze di abitazioni principali)	0,86%
Immobili appartenenti alla categoria catastale A10	0,76%
Immobili appartenenti alla categoria catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario) con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale	0,81%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	Esenti
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con contratto registrato	0,76% con riduzione del 50% della base imponibile
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti
Aliquota per le aree edificabili	1,06%
Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e non condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	0,76%
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	0,86% da ridurre al 75 per cento
Aliquota ordinaria per tutte le categorie non precedentemente individuate	0,76%

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli n. 2 astenuti (Bossi, Ticli), voti espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti di cui n. 8 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
ALESSANDRO ZOCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SERGIO RIERA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 24-01-2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SERGIO RIERA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SERGIO RIERA